

A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE

Verona, 12 marzo 2020

Prot. n. 44/20 – AG/sb

Circ. n. 44/AM/9 - 20

Oggetto: **EMERGENZA COVID-19 – NUOVO DPCM 11 MARZO 2020**

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020, il D.P.C.M. 11 marzo 2020, recante misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19, applicabili all'intero territorio nazionale.

Sono sospese:

- le attività dei servizi di ristorazione (ad esclusione delle mense, del catering continuativo su base contrattuale e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio situati lungo la rete stradale);
- le attività commerciali al dettaglio (fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 del DPCM);
- i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
- le attività inerenti i servizi alla persona (tranne le eccezioni previste dall'allegato 2 del DPCM).

In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:

- massimo utilizzo alla modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale ([vedi circolare con esempio di protocollo - Circ 43/am/20](#));
- siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni.

Si evidenzia che l'art. 2 stabilisce che le disposizioni del DPCM 11.03.2020 producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.

Si allega il testo integrale del DPCM 11 marzo 2020


Si riporta in calce, infine, il [Protocollo n. 0019540 del 10.03.2020 trasmesso dalla Prefettura di Verona ai Sindaci dei Comuni](#) che fa riferimento alle sanzioni penali e alle procedure cautelative di chiusura degli esercizi nei casi di violazioni di obblighi imposti.

Si evidenzia che ogni azienda dovrà adattare le indicazioni sopra riportate alle proprie specifiche realtà.

Si riportano i link alle precedenti indicazioni in materia ([clicca qui](#))

Distinti saluti.

Il Direttore
Lorenzo Bossi



Ufficio Ambiente e Sicurezza
Angelica Gazzani
Matteo Previti